

STUDIO LEGALE  
AVV. GIUSEPPINA RIZZA  
AVV. WALTER MICELI  
AVV. FABIO GANCI  
AVV. MARCO DI PIETRO



2732/16

COPIA

**TRIBUNALE DI SIRACUSA - SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

Per la Prof.ssa **TORRISI BARBARA** nata a Messina il 22/03/1978 e residente a Siracusa in via Scala greca 430 CF TRRBRR78C62F158X rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppina Rizza, Walter Miceli, C.F. MCLWTR71C17G273N, fax 0916419038, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNCFBA71A01G273E, fax 0916419038, PEC fabioganci@pecavvpa.it, Marco Di Pietro, C.F. DPTMRC77R28C351V, fax 0950940282, pec elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Rizza in Siracusa via Unione Sovietica 4 09311882881 RZZGPP77A62L219Y avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it

**RICORRENTE**

**Contro: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, **AMBITO TERRITORIALE PALERMO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, **AMBITO TERRITORIALE CATANIA** in persona del legale rappresentante pro tempore **AMBITO TERRITORIALE CALTANISSETTA**, in persona del legale rappresentante pro tempore **AMBITO TERRITORIALE ENNA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, **AMBITO TERRITORIALE DI ROMA**, in persona del legale rappresentante pro tempore

**RESISTENTI**

**FATTO**

La prof.ssa è un'insegnante immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 nella classe di concorso A059 scuola secondaria di primo grado con attuale sede di servizio per assegnazione provvisoria a Siracusa.

La ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità, come previsto dalla Legge 107/2015 e dal CCNI sulla mobilità dell'8/4/2016, per ottenere l'attribuzione di una sede scolastica o di un "Ambito territoriale" definitivo. In particolare, l'odierna ricorrente, ha partecipato alla fase C della Mobilità.

La ricorrente, inoltre, risiede con la sua famiglia a Siracusa. Proprio per questo motivo la stessa **ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale esprimendo come prima preferenza l'Ambito 0025**

Successivamente, nel periodo di luglio/agosto 2016, l'Ufficio Scolastico Regionale, nelle sue diramazioni periferiche provinciali, ha pubblicato il bollettino relativo ai trasferimenti dei docenti assegnati alle sedi scolastiche e agli Ambiti Territoriali afferenti alla regione Sicilia.

In particolare, dall'esame del bollettino relativo alla provincia della regione Sicilia scelte dalla ricorrente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI... 10 OTT. 2016

IL CANCELLIERE  
SAMPERI Paola



si evince che la stessa, **in possesso di 40 punti ai fini delle operazioni di mobilità**, oltre punteggio aggiuntivo sostegno 33 e punti 6 per ricongiunzione al coniuge, non risulta inclusa in tale elenco e si è vista inspiegabilmente e illegittimamente superare da vari docenti **con punteggio inferiore al suo**.

**In particolare, docenti con un punteggio inferiore al proprio hanno ottenuto la sede presso detto Ambito:**

- PALERMO AMBITO 017 BONGIOVANNI VITA PUNTI 30
- PALERMO AMBITO 019 DI NAPOLI ROSSELLA PUNTI 29
- PALERMO AMBITO 018 DI VERDE DANIELA PUNTI 39
- PALERMO AMBITO 021 FRAZIANO CROCIFISSA PUNTI 37
- PALERMO AMBITO 017 MOTTA VALENTINA PUNTI 40
- PALERMO AMBITO 017 OLIVIERI LAURA PUNTI 40
- CATANIA AMBITO 008 FEDELE MARIA PUNTI 36
- CALTANISSETTA AMBITO 004 CAMPO CARMELA PUNTI 34
- ENNA AMBITO 012 LA BELLA CATERINA PUNTI 27

La ricorrente, quindi, **non ha ottenuto il trasferimento presso un Ambito della provincia della Regione Sicilia scelte in domanda ed è stata assegnata, invece, ad un Ambito Territoriale della provincia di Roma LAZIO.**

La ricorrente, nel rispetto delle modalità e della tempistica stabiliti dal MIUR, ha anche prodotto formale richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL di comparto precisando le circostanze di fatto sopra narrate e denunciando l'errore nella procedura di mobilità di suo interesse. Ad oggi, però, l'Amministrazione non ha dato seguito alla richiesta conciliativa della ricorrente

La prof.ssa, pertanto, si vede costretta ad adire Codesto Ecc.mo Tribunale per i seguenti

#### **MOTIVI DI DIRITTO**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 C.C.N.I. MOBILITÀ E DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90.**

È evidente l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dall'elenco dei docenti inseriti nel bollettino dei trasferimenti della regione SICILIA ambiti scelti.

Come abbiamo già detto, infatti, **la ricorrente aveva ottenuto 40 punti ai fini delle operazioni di mobilità**. Gli ultimi docenti che hanno ottenuto il trasferimento nella provincia di Catania, Enna Palermo, Caltanissetta sono docenti che, al pari della ricorrente, hanno partecipato alla fase C del piano straordinario di mobilità e non risultano destinatari di alcun diritto di precedenza da riconoscere in base all'art. 13, CCNI 8 aprile 2016, con punteggio inferiore.

I trasferimenti disposti dal MIUR in favore di docenti con meno punti rispetto alla ricorrente e che



hanno partecipato alla medesima fase delle procedure di mobilità per l'a.s. 2016/2017, dunque, violano i criteri sanciti dal CCNI sottoscritto in data 08.04.2016, e dell'art. 10 CCNL scuola, il quale espressamente prevede che *“I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti”*.

La Legge 107/2015 e il successivo CCNI sulla mobilità del personale docente dell'8 aprile 2016 hanno disciplinato una serie di Fasi da dover rispettare durante le procedure di *“mobilità straordinaria”* cui ogni docente, in base all'anno scolastico e alla procedura di immissione in ruolo, era tenuto a partecipare.

In estrema sintesi, le Fasi della Mobilità straordinaria 2016/2017 erano così suddivise:

**FASE – A (articolata in tre sotto fasi)**

- 1) Trasferimenti in ambito comunale dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 2) Trasferimenti tra comuni diversi nell'ambito della provincia di titolarità dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 3) Passaggi di cattedra e di ruolo nell'ambito della provincia di attuale titolarità.

**FASE – B (articolata in tre sotto fasi)**

- 1) Trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-2015.
- 2) Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 3) Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso (questi docenti, nella cui categoria rientra la ricorrente, potevano presentare domanda di trasferimento esclusivamente nell'ambito provinciale di assegnazione della sede provvisoria, ove erano stati preventivamente accantonati i relativi posti).

**FASE – C**

Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle GAE (questi docenti, invece, potevano partecipare alla mobilità interprovinciale su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali indicati in ordine di preferenza)

**FASE – D**

Trasferimenti dei docenti assunti sia in fase Zero e A, che in fase B e C da concorso (questi docenti, nella cui categoria rientra la ricorrente, potevano presentare anche domanda di trasferimento interprovinciale ma solo sui posti rimasti disponibili degli ambiti nazionali dopo le fasi A, B e C del piano di mobilità).



La ricorrente, essendo una docente immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da Fase C, ha, dunque, partecipato alla Fase della Mobilità. Alla ricorrente, dunque, doveva esserle attribuito, in base al punteggio posseduto, la sede/Ambito migliore secondo l'ordine di preferenza espresso nella relativa domanda.

L'allegato 1 al CCNI dell'8 aprile 2016 – **ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo** - dispone, per ognuna delle singole fasi della mobilità sopra descritte, quanto segue: “*Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica*”.

E' evidente, quindi, la violazione delle anzidette disposizioni, dal momento che gli ambiti indicati quali prime scelte dalla odierna ricorrente **sono stati assegnati a numerosi docenti con punteggio inferiore (e senza alcuna precedenza) a quello posseduto dalla stessa.**

Pertanto la ricorrente, con la pubblicazione dei bollettini recanti i trasferimenti nella provincia di Catania, Enna Palermo, Caltanissetta afferenti alla Fase C della mobilità, si è vista inopinatamente e irragionevolmente sorpassare da docenti aventi **punteggio inferiore e quindi minor merito del suo.**

Tanto, e in tutta evidenza, a dimostrazione della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti.

È evidente che l'istante si trova ingiustamente penalizzata anche rispetto agli anzidetti docenti con punteggio inferiore al suo come sopra denunciato e che, pertanto, l'Ambito ROMA LAZIO assegnato alla docente è il risultato di violazione delle norme di legge e degli accordi contrattuali di categoria.

Per questi motivi, il detto provvedimento è nullo per violazione e falsa applicazione della norma citata, nonché dell'art. 3 della L. 241/90 ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, *Reiectis adversis*, Previo accertamento dell'illegittimità con conseguente disapplicazione di ogni provvedimento – ancorché non conosciuto – adottato dall'amministrazione scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto la ricorrente e per l'effetto

#### VOGLIA

- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia dei bollettini afferenti ai trasferimenti della Fase C della mobilità 2016/2017 nella provincia di Catania, Enna Palermo, Caltanissetta nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente con l'assegnazione dell'Ambito ivi indicato con punti 40;
- ordinare all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al

riconoscimento del suo diritto di ottenere il trasferimento presso la sede scolastica Catania, Enna Palermo, Caltanissetta REGIONE SICILIA che le sarebbe spettato di diritto in base al punteggio posseduto e riconosciuto dalla stessa Amministrazione come utile ai fini delle procedure di mobilità.

Con vittoria di spese, compensi ed onorari, con DISTRAZIONE in favore dei sottoscritti procuratori, i quali dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si allegano i seguenti documenti: Domanda di mobilità inoltrata dalla ricorrente, Lettera di notifica di assegnazione Ambito pervenuto alla ricorrente, Elenchi, Tentativo di conciliazione, giurisprudenza

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo ammonta ad € 259,00.

Salvis iuribus

Siracusa, 8/10/2016

Avv. Fabio Ganci    Avv. Walter Miceli    Avv. Marco Di Pietro    Avv. Giuseppina Rizza.





**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ  
DELLANOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI  
SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. CON PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL MIUR.**

Il sottoscritto avv. Giuseppina Rizza, legale del ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

**PREMESSO CHE**

il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente all'inserimento corretto e legittimo negli elenchi delle mobilità per tutto il territorio nazionale e il trasferimento nella Regione Sicilia;

i soggetti controinteressati non sono soltanto quelli già sopra indicati con minor punteggio poiché la rielaborazione della graduatoria, stante gli evidenti errori commessi può coinvolgere un numero rilevante ed imprecisato di docenti al momento della notifica;

i soggetti interessati dalle fasi del piano di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c) dell'art. 1 della legge n. 107/2015 sono chiamati ad esprimere, ai sensi del successivo comma 100, l'ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale, così consentendo a tali soggetti di poter individuare, su tutto il territorio nazionale, più province in cui presentare domanda al fine di aumentare le proprie chances di trovarsi in posizione utile per l'assunzione;

tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, quindi, hanno diritto a concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, dunque, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti negli elenchi sulla mobilità, come sopra specificati

**RILEVATO CHE**

**La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;**

**L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";**

**la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;**

**già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**

**il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;**

**anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la sformatizzazione***



della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

#### RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

Tutto ciò premesso,

#### FA ISTANZA

Affinché la S.V.III.ma., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### VOGLIA AUTORIZZARE

LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come **DOCENTI con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente e senza precedenti che hanno ottenuto l'Ambito/Provincia di trasferimento aspirato dal ricorrente Regione SICILIA ambiti ENNA, CATANIA, CALTANISSETTA, PALERMO** come indicati in domanda in ordine di preferenza; che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente);

testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.

Con osservanza

Siracusa 8/10/2016

Avv. Giuseppina Rizza





**TRIBUNALE DI SIRACUSA**  
Settore Lavoro e previdenza

**2732/2016 R.G.**



Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Clemente Pittera,  
letto il ricorso che precede,  
visti gli artt. 415 e ss. c.p.c.,

**FISSA**

l'udienza di discussione per il **7 novembre 2017** ore **9.30**.

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura del  
ricorrente alla controparte entro 10 gg dalla data di comunicazione del presente decreto,  
avvertendo il convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima  
dell'udienza come sopra fissata.

Siracusa, 03/11/2016

**Il Giudice**  
Dott. Francesco Clemente Pittera





